




REGOLAMENTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA'



Indice

ART. 1 – FINALITÀ	3
ART. 2 – PIANO DI PRONTA DISPONIBILITÀ E RELATIVA ATTUAZIONE	3
ART. 3 – PERSONALE ADDETTO	4
ART. 4 – ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO.....	4
ART. 5 – REPERIBILITÀ.....	5
ART. 6 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 7 – INDENNITÀ DI PRONTA DISPONIBILITÀ	5
ART. 8 – DISPONIBILITÀ E PRESENZA IN SERVIZIO	6
ART. 9 – NORME FINALI	6
ALLEGATO A	7
ALLEGATO B	8

ART. 1 – Finalità

Il servizio di pronta disponibilità è un istituto che consente di far fronte tempestivamente a determinate urgenze o emergenze.

E' caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura di appartenenza e/o la sede di intervento nel tempo massimo di 40 minuti dalla chiamata. La pronta disponibilità viene garantita ricorrendo a personale dipendente dell'Istituto, nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali ed in relazione al quadro normativo e contrattuale vigente; è normata dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle diverse aree cui afferiscono i vari profili funzionali dei dipendenti e dai contratti integrativi aziendali che stabiliscono le modalità di individuazione delle strutture interessate. Sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le strutture all'uopo individuate per caratteristiche e tipologia di attività ed al fine di soddisfare le relative esigenze funzionali.

ART. 2 – Piano di pronta disponibilità e relativa attuazione

Il Direttore Generale, in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed alle risorse disponibili sui fondi di competenza del personale interessato, entro il mese di novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo e previa concertazione con le OO.SS., adotta il Piano di pronta disponibilità tenendo conto delle proposte pervenute dai responsabili delle articolazioni organizzative.

Sulla base del Piano viene individuato il personale interessato. Fino ad approvazione di tale piano annuale, o nel caso in cui non debbano essere introdotte delle modifiche al piano precedente, persiste la vigenza di quello relativo all'anno precedente. Eventuali modifiche allo stesso piano possono essere approvate su proposta motivata dei Responsabili delle Strutture interessate e previo consenso della Direzione Generale, sempre nel rispetto del fondo relativo e previa concertazione con le OO.SS. e la R.S.U.

Il Piano di pronta disponibilità individua le prestazioni da erogare nelle situazioni di emergenza, in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

In sede di prima applicazione le strutture interessate dal servizio di cui trattasi vengono individuate dalla Direzione Generale, sulla base delle esigenze dell'Ente.

Il ricorso alla pronta disponibilità deve essere limitato all'indispensabile: si può prevedere l'istituzione di tale servizio solo nelle unità operative dove sia impossibile far fronte alle esigenze che ne giustificano l'istituzione, attraverso una diversa articolazione funzionale dell'orario di servizio. Il servizio non può essere effettuato per far fronte ad esigenze o richieste che possano essere soddisfatte in orario di servizio e senza danno per l'Ente.

ART. 3 – Personale addetto

La pronta disponibilità viene erogata ricorrendo al personale dipendente dell'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato individuato in relazione a quanto previsto dal vigente quadro normativo e contrattuale e tenuto conto delle peculiari esigenze di servizio e della connessa organizzazione del lavoro. Di regola non può svolgere servizio di pronta disponibilità il personale con rapporto di lavoro a tempo ridotto o parziale, salvo quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 19/04/2004 per il personale del Comparto.

Il personale che opera in pronta disponibilità è costituito, di norma, da operatori della medesima struttura, al fine di garantire qualità al servizio e sfruttare al meglio le competenze acquisite.

ART. 4 – Organizzazione al servizio

Il ricorso alla pronta disponibilità deve essere limitato, di norma, ai turni notturni e festivi: quindi si può prevedere l'istituzione di tale servizio solo nelle Strutture dove, per aspetti organizzativi, è opportuno optare per tale impostazione.

Il servizio di pronta disponibilità viene garantito ordinariamente:

- nei giorni festivi: su 24 ore
- nei giorni feriali: dalle ore 18:00 alle ore 08:00, salvo che nelle strutture con diversa articolazione oraria, per le quali il servizio opererà a partire dall'orario di conclusione dell'attività lavorativa ordinaria.

Per situazioni particolari, può essere prevista una diversa articolazione dei turni sulla base delle esigenze della struttura.

Nell'arco dell'anno sono considerate giornate festive, oltre alle domeniche, le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge ed altre ricorrenze stabilite dai contratti collettivi di categoria (Santo Patrono del comune in cui è ubicata la struttura). La giornata del sabato è considerata feriale, a meno che questa coincida con una giornata festiva.

La copertura dei turni viene effettuata secondo il principio della rotazione: ciascun dipendente, ordinariamente, non può effettuare più di un turno di durata pari a 24 ore nell'arco della settimana. In particolare il personale non dirigente, di regola, può effettuare al massimo sei turni di pronta disponibilità nell'arco del mese mentre il personale dirigente al massimo dieci turni. Solo in caso di accertata impossibilità tali limiti possono essere superati.

I Responsabili delle strutture interessate sono tenuti a predisporre un prospetto recante i turni di pronta disponibilità, indicando i nominativi e i numeri di telefono cellulare del personale interessato. Il prospetto viene pubblicato all'interno della apposita sezione intranet del sito web dell'Istituto.

ART. 5 – Reperibilità

Il personale addetto al servizio di pronta disponibilità ha l'obbligo di rendersi sempre reperibile al cellulare di servizio, il cui numero viene pubblicato sul sito web dell'Istituto e di intervenire tempestivamente in caso di necessità. In caso di chiamata in servizio, il dipendente ha l'obbligo di raggiungere la struttura entro 40 minuti, salvo che in presenza di situazioni eccezionali indipendenti dalla volontà del personale interessato.

In caso di impossibilità a garantire la propria reperibilità (determinata da malattia, indisposizione, o altra causa espressamente giustificata), il dipendente è tenuto ad allertare tempestivamente il Responsabile della struttura competente, che provvede alla relativa sostituzione anche attraverso l'eventuale riorganizzazione del servizio adottando tutti gli adempimenti conseguenti.

Il dipendente reperibile è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali nuovi recapiti telefonici anche temporanei e/o transitori. Per gli interventi da effettuare al di fuori delle sedi di servizio, è consentito ed autorizzato l'utilizzo dell'auto aziendale e, qualora non disponibile, del mezzo proprio.

ART. 6 – Attivazione del servizio

L'attivazione del servizio di pronta disponibilità avviene su chiamata anche tramite gli avvisi automatici dei sistemi di sicurezza, da parte di personale che a qualsiasi titolo presta servizio all'interno dell'Istituto utilizzando l'apposito numero cellulare. La chiamata, il motivo e la durata dell'intervento saranno annotati, a cura del personale chiamante e di quello in pronta disponibilità, sullo schema (allegato A) accluso al presente regolamento. Il Dirigente, una volta riscontrate e validate le attività svolte, provvederà - entro il giorno 5 del mese successivo - a trasmettere il medesimo schema al reparto Risorse umane, per gli adempimenti relativi alla gestione delle presenze e al calcolo delle indennità.

ART. 7 – Indennità di pronta disponibilità

La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali. Per i turni di durata inferiore alle dodici ore, l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata del turno, maggiorata del 10%. Tale indennità viene corrisposta anche nell'ipotesi in cui il dipendente venga chiamato in servizio. All'indennità di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'art. 38 del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto e di cui agli artt. 25 e 26 del CCNL 17 ottobre 2008 rispettivamente della Dirigenza Veterinaria e SPTA. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'Istituto e avendo riguardo ai servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà destinare prioritariamente in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità della lettera d) del comma 4 dell'art. 39 del

CCNL 7 aprile 1999 relativo al personale del comparto e della lettera c) del comma 2 dell'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alla dirigenza medico-veterinaria e SPTA.

ART. 8 – Disponibilità e presenza in servizio

Il turno di pronta disponibilità coincidente con una giornata festiva dà diritto ad usufruire di un giorno di riposo compensativo senza che ciò comporti, comunque, alcuna riduzione del debito orario settimanale dovuto e relativo al profilo professionale d'appartenenza. In questo caso l'orario settimanale dovrà essere distribuito nei restanti giorni della settimana attraverso una diversa articolazione del profilo orario.

Il riposo compensativo per l'attività prestata in giorno festivo deve essere fruito, di norma, entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura (allegato B).

In caso di chiamata in servizio, l'attività svolta in pronta disponibilità viene retribuita come lavoro straordinario, fino a concorrenza delle disponibilità previste da atti deliberativi, o compensata come recupero orario. L'indennità è riconosciuta solo qualora l'intervento sia effettuato sul luogo di lavoro attraverso timbratura rilevata dall'apposito sistema in uso in Istituto o effettuato in remoto e registrato tramite sistemi automatizzati che consentano di verificarne con certezza la durata e collocazione oraria. Tale ultima opzione è consentita ordinariamente per gli interventi che possano essere effettuati in remoto.

Il servizio di pronta disponibilità è incompatibile con la fruizione di giornate di ferie, di permesso o con altre assenze effettuate a diverso titolo.

ART. 9 – Norme finali

L'utilizzo del Servizio di pronta disponibilità può essere temporaneamente limitato o sospeso, con provvedimento del Direttore Generale, in presenza di particolari situazioni di emergenza o di eccezionali circostanze di cui vanno tenute informate le OO.SS.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Allegato A al Regolamento concernente il servizio di pronta disponibilità

Nome e cognome del personale che attiva la Pronta Disponibilità	Nome e cognome del personale chiamato in servizio	Laboratorio/reparto di appartenenza	Data e ora della richiesta	Descrizione dell'intervento	Durata dell'intervento	Firma del dipendente in Pronta disponibilità	Firma del Dirigente della struttura



Modello L1 – recupero turno

Allegato B al Regolamento concernente il servizio di pronta disponibilità

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE G.
CAPORALE
TERAMO**

Al reparto Risorse Umane
SEDE

Il sottoscritto _____, dirigente
responsabile del reparto / laboratorio _____,
comunica che il dipendente, Sig. _____
(matr. _____), in data _____ recupererà

il **SERVIZIO** effettuato in data _____

il **TURNO DI PRONTA DISPONIBILITÀ** effettuato in data _____

_____, ____/____/____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

